

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLA PISTA E DELLE PEDANE DI ATLETICA LEGGERA DI VIA CUSINATI ALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.V.I. DI ROSSANO VENETO-PERODO 1.11.2010/31.10.2012.

L'anno **duemiladieci** addì **QUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **23.38** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLA PISTA E DELLE PEDANE DI ATLETICA LEGGERA DI VIA CUSINATI ALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI DI ROSSANO VENETO - PERIODO 1.11.2010 / 31.10.2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dello Stadio Comunale di Via Cusinati, attrezzato per il gioco del calcio e dell'atletica leggera, con annessi spogliatoi e tribune;

- che con deliberazione di Giunta C. n. 76 del 23.8.2010 è stato affidato all'U.S. Rossano 2004 di Rossano Veneto, il servizio di custodia, gestione e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati (con esclusione della pista e pedane di a.l.), per il periodo 1.9.2010 – 31.8.2011;

- che si rende necessario garantire il servizio di conduzione e manutenzione anche della pista e delle pedane di atletica leggera curandone la manutenzione ordinaria e il loro utilizzo, compatibilmente con le esigenze e necessità del Comune;

DATO ATTO che la collaborazione con l'Associazione Sportiva N.E.VI nella manutenzione e conduzione della pista e delle pedane di atletica del complesso sportivo di cui trattasi, già attiva da diversi anni, ha avuto sinora esito soddisfacente;

VISTO che l'art. 90, comma 25, della L. 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", stabilisce che qualora gli enti pubblici territoriali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, possono affidare, in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso;

RITENUTO che l'attività sportiva costituisca un servizio pubblico che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sviluppare per il conseguimento di fini sociali e di aggregazione sportiva nei riguardi dei cittadini di Rossano Veneto;

RITENUTO, altresì, che la forma di collaborazione con una società sportiva che utilizzi direttamente gli impianti sportivi corrisponda ad un evidente interesse pubblico in quanto consente una efficace e puntuale cura delle strutture e una migliore funzionalità e ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto;

RICHIAMATI l'art. 7 "Affidamento diretto e fiduciario di servizi e forniture" – punto 1, nonché l'art. 11, punto 1) - del vigente Regolamento di attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VERIFICATA la congruità del corrispettivo convenuto e il vantaggio per il Comune, oltre che economico anche di opportunità sociale, nell'affidare a terzi la conduzione della struttura sportiva in oggetto;

VISTO che l'indicata Società Sportiva si è resa disponibile a continuare la manutenzione e conduzione degli impianti di cui trattasi anche per la stagione sportiva 2010/2011 e 2011/2012;

VISTO lo schema di convenzione, già sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione in segno di accettazione, che allegato alla presente deliberazione sub A)

ne forma parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA, ai sensi della L.191/2004, l'inesistenza di una convenzione CONSIP attiva per il servizio di cui trattasi e ritenuto il corrispettivo convenuto equo e conveniente per l'Amministrazione;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di affidare, per le ragioni in premessa indicate, per il periodo 1.11.2010 – 31.10.2012 alla Associazione Dilettantistica Atletica N.E.VI con sede in Rossano Veneto – Via Roma, 1 - la manutenzione e conduzione della pista e pedane di atletica leggera degli impianti sportivi di Via Cusinati;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sub A), regolante le norme e condizioni per la gestione del servizio in parola;
- 3) di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa stabilito all'art. 7 dello schema di convenzione si provvederà con autonomo provvedimento del Responsabile del Serv. Manut. Patrimonio, in quote parti per gli esercizi considerati.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
F.TO ARCH. CORRADO BONANNO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
F.TO RAG. ZELIA PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLA PISTA, PEDANE E ATTREZZATURE DI ATLETICA LEGGERA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI. PERIODO NOVEMBRE 2010 – OTTOBRE 2012.

Rep. _____

L’anno **duemiladieci**, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI)

TRA

Il Comune di Rossano Veneto (P. IVA 00261630248) rappresentato dall’Arch. Corrado Bonanno, Responsabile del Serv. LL.PP. /Manut. Del Patrimonio;

E

BELTRAMELLO GIUSEPPE nato a Rossano Veneto il 18.05.1939, residente a Rossano Veneto in Via Cusinati n. 2 - **in qualità di Presidente dell’Associazione Dilettantistica ATLETICA N.E.VI.**, con sede in Rossano Veneto - Via Roma, n. 1 - P.Iva e C.F. 00873910244;

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ è stato affidato alla Associazione N.E.VI. il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della pista e delle pedane di a.l. degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati, per il periodo 1° Novembre 2010 – 31 Ottobre 2012;

- che la gestione degli impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Rossano Veneto, come sopra rappresentato, affida al sig. Beltramello Giuseppe, che, in nome e per conto **dell’Associazione dilettantistica Atletica N.E.VI.** accetta, i servizi di manutenzione e conduzione della pista e delle pedane di a.l. degli impianti sportivi di Via Cusinati.

Gli impianti oggetto del presente disciplinare sono così specificati:

- **la pista (anello di atletica leggera);**
- **le pedane di a.l.;**
- **le attrezzature di a.l..**

La conduzione e manutenzione deve essere esercitata direttamente dalla Ass.

N.E.VI., secondo le modalità e condizioni di cui al presente disciplinare.

Viene comunque fatto obbligo al gestore di consentire l'uso dei predetti impianti e delle attrezzature da parte di altri gruppi sportivi, scuole, ecc. previa richiesta ed autorizzazione del Comune di Rossano Veneto.

Al fine di assicurare e garantire l'integrità degli impianti è **VIETATO** il passaggio sulla pista e sulle pedane di a.l. con automezzi di qualsiasi genere, nonché l'attraversamento da parte del personale e degli sportivi con calzature non idonee, se non preceduto da misure utili ad evitare danni alla pavimentazione (es. posa di tappeti di protezione).

ART. 3 - DURATA

L'affidamento ha la durata di anni due, con decorrenza dall' 01.11.2010 e fino al 31.10.2012.

ART. 4 – MODALITÀ GENERALI DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'associazione, oltre a quanto già previsto all'art. 2, deve garantire l'utilizzo degli impianti ai soli soggetti o associazioni **preventivamente autorizzati dal Comune** (max tre ore settimanali cadauno). Le autorizzazioni rilasciate dal Comune non dovranno comunque interferire con le ordinarie attività sportive dell'Associazione e l'attività dovrà essere effettuata durante il normale orario di apertura degli impianti sportivi.
2. Qualora il conduttore consenta l'utilizzo degli impianti a personale non regolarmente autorizzato ne sarà ritenuto direttamente responsabile.

ART. 5 - OBBLIGHI

1. Il conduttore deve provvedere con personale e mezzi propri:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

- garantendo la regolare manutenzione della pavimentazione della pista di a.l., provvedendo alla regolare pulizia, mediante spazzolatura, aspirazione o soffiatura;
- effettuando, almeno 2 (due) volte all'anno nel periodo primaverile ed estivo, un trattamento con prodotti dissecanti e/o diserbanti selettivi, lungo i bordi esterni della pista, per eliminare e contenere l'eventuale insorgere di infestanti;
- mantenendo efficienti e in buono stato di conservazione gli altri impianti relativi alle attività di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto), sostituendo, qualora fosse necessario, la sabbia e le parti deteriorate e/o consumate;
- evitare il transito con mezzi e/o macchine operatrici sulla pista, adottando in caso di necessità gli opportuni accorgimenti (passerelle, tappeti, ecc.).

Per conservare e garantire la funzionalità della superficie della pista di a.l. il Comune di Rossano Veneto provvederà a consegnare al gestore il "manuale d'uso e manutenzione" degli impianti predisposto dalla ditta realizzatrice.

B) al servizio di custodia degli impianti di cui al precedente art. 2 e, in particolare:

- b.1 – all'apertura e chiusura dei cancelli esterni alla struttura dopo il loro utilizzo, se non concomitante con altre associazioni o gruppi;

b.2 – alla vigilanza sul regolare uso degli impianti di a.l. da parte degli associati e di terzi autorizzati;

b.3 – all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura ed apertura degli impianti.

C) ad assegnare l'**utilizzo** delle strutture ai soggetti e con le modalità ed i criteri indicati al precedente art. 4 e al successivo art. 12.

D) a provvedere alle piccole riparazioni e/o sostituzioni di parti e accessori delle attrezzature sportive in dotazione, al fine di garantirne l'usabilità.

Il conduttore deve **informare** tempestivamente l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

In particolare il gestore deve garantire la perfetta **funzionalità e la sicurezza** degli impianti restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Il conduttore non può apportare modifiche od innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria/piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto al conduttore per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

L'eventuale pubblicità effettuata nell'ambito degli impianti sportivi comunali dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il conduttore dovrà sottostare alle prescrizioni che eventualmente siano impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti.

ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il conduttore deve garantire, a propria cura e spese, la presenza del personale necessario per la gestione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare.

Il personale addetto al funzionamento delle strutture di cui trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del gestore che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto delle leggi vigenti.

Il gestore, nel caso di prestazioni di attività di volontariato, deve assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

1. Il Comune liquiderà al manutentore l'importo annuo di **€ 3.500,00 (Iva 20% compresa)**, da corrispondersi in due rate semestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura, come di seguito indicato:

- € 1.750,00 (Iva compresa) entro il 30 Maggio;
- € 1.750,00 (Iva compresa) entro il 30 Novembre.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Rimangono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria degli impianti di atletica leggera, con l'esclusione delle spese conseguenti a danni

provocati dagli utenti degli impianti di a.l. e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria. Le spese, in tal caso, saranno a carico del manutentore.

Il Comune consentirà al conduttore l'utilizzo, previa formale richiesta, degli spogliatoi degli impianti sportivi in occasione di particolari o ricorrenti manifestazioni sportive.

Art. 9 - ONERI ASSICURATIVI

1. L'associazione N.E.VI. in occasione di manifestazioni sportive organizzate direttamente presso gli impianti di a.l. è tenuta ad accendere, a propria cura e spese, polizza presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, a copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi.
2. Copia della polizza stipulata dovrà essere trasmessa al Comune.

ART. 10 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi straordinari, il Comune potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E REVOCA

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla conduzione e manutenzione degli impianti oggetto del presente disciplinare e delle attività sportive collegate.
2. In caso di inadempienza, previo avviso e con motivato giudizio, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'affidamento.
3. E' comunque facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, dandone comunicazione scritta al manutentore, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima del termine.

ART. 12 – UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI

1. E' fatto **divieto** al conduttore di concedere ad altri gli impianti oggetto del presente disciplinare nonché di utilizzarli per usi diversi da quelli sportivi, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
Eccezioni sono ammesse per manifestazioni a carattere patriottico, sociale, di pubblica beneficenza o di interesse pubblico organizzate o patrocinate dal Comune.
2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo degli impianti da parte della cittadinanza, verrà consentito l'utilizzo, a fronte del pagamento di tariffe orarie o giornaliere, a gruppi e associazioni sportive (locali e non), nonché di singoli cittadini non appartenenti a nessuno dei soggetti utenti, previa presentazione di specifica richiesta al Comune e al Gestore, almeno 15 giorni prima dell'evento. Le tariffe saranno stabilite ed introitate direttamente dal Comune.
3. Resta ferma la responsabilità del gestore per il corretto uso degli impianti oggetto del presente disciplinare da parte di terzi richiedenti.

ART. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente convenzione sono deferite alla competenza del Foro di Bassano del Grappa (VI). Non è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale.
In pendenza del giudizio arbitrale il gestore non è sollevato da alcun degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 14 – SPESE

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente affidamento sono a carico del manutentore. La presente convenzione è registrabile in caso d'uso con spese a carico della parte che intende farne uso.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

Rossano Veneto, lì

p. L'ASS. ATLETICA N.E.VI.
(Beltramello Giuseppe)

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Arch. Corrado Bonanno)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 1154 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09/11/2010** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **09/11/2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB